



Circolare 10/2020

Temi:

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo	1
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	2
Credito d'imposta per la sanificazione	2
Detrazione del 110% (C.D. "Superbonus")	3
Bonus Vacanze	3
Esclusione dei versamenti IRAP	4
Sospensione dei versamenti	4
Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel mod. F24	4
Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti	4
Contributo a fondo perduto	5
Agevolazione per la capitalizzazione delle società con ricavi tra Euro 5–50 milioni	6
Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni	6
Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini	7
Cessione di beni destinati alla gestione dell'emergenza	7

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarLa che, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.05.2020 meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una serie di misure tese a favorire il rilancio dell'economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza "coronavirus".

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano **inferiori a Euro 5 milioni** (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i conduttori abbiano subito un **calo di almeno il 50% del fatturato** nel mese di riferimento del 2020 rispetto a quelli dell'anno precedente.



Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di **marzo, aprile e maggio** (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta in commento:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non è cumulabile con l'analogo credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.

Attenzione: Per i nostri clienti, per i quali noi teniamo la contabilità, verificheremo noi le condizioni per l'utilizzo del credito d'imposta. I clienti che tengono internamente la propria contabilità sono invitati a contattare il proprio consulente.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di **Euro 80.000,00** per beneficiario.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Credito d'imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanter) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un **massimo di Euro 60.000,00** per ciascun beneficiario.



Detrazione del 110% (C.D. "Superbonus")

È incrementata al **110%** l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute **dall'01.07.2020 al 31.12.2021**, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

La detrazione si applica **soltanto agli interventi effettuati dai condomini**, nonché, **sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- Euro 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- Euro 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- Euro 30.000,00 per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi:

- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- devono apportare un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Presto prepareremo una lettera d'informazione supplementare su questa ampia disposizione.

Bonus Vacanze

Il D.L. "Rilancio" prevede un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con **ISEE non superiore a Euro 40.000,00**, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020 - 31 dicembre 2020), fino a un **massimo di Euro 500,00** (Euro 300,00 per i nuclei familiari composti da due persone, Euro 150,00 per quelli composti da una sola persona), per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.



Il credito d'imposta è fruibile:

- per l'80% natura di "sconto sul corrispettivo" da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Esclusione dei versamenti IRAP

Imprese e lavoratori autonomi con **ricavi o compensi non superiori a Euro 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

Sospensione dei versamenti

L'articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo **16 settembre 2020**, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e dall'articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto "liquidità"). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.09.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel mod. F24

Per il solo anno 2020, viene **incrementato da Euro 700.000,00 a Euro 1 milione** il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti

Sono rfinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di **Euro 600,00** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;



- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile **sarà erogata automaticamente**, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a Euro 500,00.

Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a **Euro 1.000,00** per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.05.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'01.01.2019 e il 17.03.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in Euro 600,00, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Misura del contributo

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:



- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

Agevolazione per la capitalizzazione delle società con ricavi tra Euro 5–50 milioni

Vengono previste agevolazioni per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:

- nel 2019, hanno realizzato un **volume di ricavi tra Euro 5 e 50 milioni**;
- hanno subito una **riduzione dei ricavi di oltre il 33%** nel periodo tra l'01.03.2020 e il 30.04.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- al soggetto che effettua il conferimento compete un **credito d'imposta del 20% delle somme versate**, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro). Entrambi i crediti d'imposta non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Il DL "rilancio" introduce una nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020, mentre entro il successivo 30.9.2020, occorrerà:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

Si osserva, infine, che il D.L. rilancio conferma l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'11%:

- sia per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
- sia per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).



Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini

Il D.L. "Rilancio" contiene alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, il decreto:

- proroga di **sei mesi la moratoria delle sanzioni** prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d'affari non superiore a Euro 400.000,00, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- **rinvia dall'01.07.2020 all'01.01.2021 il termine** a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- posticipa dall'01.07.2020 all'01.01.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

Cessione di beni destinati alla gestione dell'emergenza

Il DL rilancio prevede che le **cessioni di beni necessari** per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono:

- esenti IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, sino al 31.12.2020;
- assoggettate ad IVA con aliquota del 5% (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), a decorrere dall'01.01.2021.

I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:

- i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.